CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, TASSI, MACERATINI

Presentata il 12 settembre 1987

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene accessorie temporanee

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986 (concessione di amnistia e indulto), nella sua concreta applicazione, induce a conseguenze giuridiche contraddittorie e presenta, a parere dei proponenti, aspetti di illegittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

In particolare la previsione dell'applicazione per intero dell'indulto alle pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo parzialmente, indulto, provoca differenza di trattamento tra condannati per gli stessi reati o addirittura nei confronti di condannati per reati di minore gravità. Può, infatti, nella pratica giudiziaria quotidiana, verificarsi che ad un cittadino imputato di più reati, attraverso il meccanismo della continuazione, sia condonata la pena accessoria anche nel caso (non infrequente) della esclusione oggettiva del più grave reato commesso dal beneficio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986, mentre ad altro cittadino, imputato di un solo reato escluso dal beneficio in parola e condannato a pena inferiore, non sia condonata la pena accessoria.

È di immediata evidenza lo scarto di giustizia sostanziale, non sorretto adeguatamente da alcuna ragione di politica criminale.

La proposta iniziativa legislativa tende, dunque, a realizzare *in subjecta materia* l'auspicata uniformità di trattamento e la conseguente eliminazione di un'ingiustificata disparità.

Per quanto esposto in relazione si propone il seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee quando siano conseguenti a condanne riportate per reati commessi a tutto il giorno 8 giugno 1986.